



## REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO MISURA 4.1 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

**Sotto Misura 4.1** - "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole"  
Operazione A)

**Obiettivi:** La misura è finalizzata a garantire il sostegno del settore della produzione primaria attraverso il miglioramento della competitività delle imprese agricole.

**Destinatari del bando:** Imprenditori agricoli singoli e associati. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti pubblici o associazioni agrarie comunque denominate (comunanze, università, ecc.) a condizione che conducano direttamente i terreni agricoli di cui hanno la disponibilità.

**Annualità:** 2021

**Dotazione finanziaria assegnata:** € 30.000.000,00

**Scadenza per la presentazione delle domande:** 19/05/2022 ore 13.00.

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Dott. Andrea Scarponi

Tel. 071-806.3649 0733-2932288 **Indirizzo mail:** andrea.scarponi@regione.marche.it



## Sommario

<b>1. Definizioni</b> .....	5
<b>2. Obiettivi e finalità</b> .....	8
<b>3. Ambito territoriale</b> .....	9
<b>4. Dotazione finanziaria</b> .....	9
<b>5. Descrizione del tipo di intervento</b> .....	9
<b>5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto</b> .....	9
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i> .....	9
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i> .....	9
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i> .....	11
<b>5.2 Tipologia dell'intervento</b> .....	14
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i> .....	14
<b>5.3 Spese ammissibili e non ammissibili</b> .....	20
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i> .....	20
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i> .....	21
<b>5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto</b> .....	22
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i> .....	22
<b>5.5 Selezione delle domande di sostegno</b> .....	23
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i> .....	23
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i> .....	29
<b>6. Fase di ammissibilità</b> .....	29
<b>6.1 Presentazione della domanda di sostegno</b> .....	29
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i> .....	29
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i> .....	30
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda:</i> .....	31
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i> .....	34
<b>6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno</b> .....	35
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i> .....	35
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> .....	36
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i> .....	37
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i> .....	37
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i> .....	38
<b>7. Fase di realizzazione e pagamento</b> .....	38
<b>7.1 Variazioni progettuali</b> .....	39
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i> .....	39

7.1.2	<i>Documentazione da allegare alla variante</i> .....	40
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	40
<b>7.2</b>	<b>Modifiche progettuali non sostanziali</b> .....	<b>40</b>
<b>7.3</b>	<b>Domanda di pagamento dell'anticipo</b> .....	<b>41</b>
7.3.1	<i>Presentazione delle domande</i> .....	41
7.3.2	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	42
<b>7.4</b>	<b>Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)</b> .....	<b>42</b>
7.4.1	<i>Presentazione delle domande</i> .....	42
<b>7.5</b>	<b>Domanda di pagamento di saldo</b> .....	<b>44</b>
7.5.1	<i>Presentazione delle domande</i> .....	44
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande</i> .....	46
7.5.3	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i> .....	47
<b>7.6</b>	<b>Impegni dei beneficiari</b> .....	<b>48</b>
7.6.1	<i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i> .....	49
<b>7.7</b>	<b>Controlli e sanzioni</b> .....	<b>50</b>
<b>7.8</b>	<b>Richieste di riesame e presentazione di ricorsi</b> .....	<b>50</b>
<b>7.9</b>	<b>Informativa trattamento dati personali e pubblicità</b> .....	<b>50</b>

## 1. Definizioni

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

**Agricoltore in attività:** la disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti all'insediamento.<sup>1</sup>

**Autorità di Gestione:** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

**Beneficiario:** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

**Cantierabilità:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.), fatte salve eventuali specifiche deroghe previste dal bando.

**Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA):** codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**Coltura permanente:** colture arboree, arbustive specializzate e perenni con durata vegetativa ed economica maggiore di 10 anni secondo quanto riportato nella letteratura, con esclusione di impianti forestali, rapido accrescimento (Short Rotation) e di tutti quelli finanziabili con le misure forestali.

**Capo azienda:** responsabile o corresponsabile civile e fiscale di un'impresa agricola con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

**Comitato di Coordinamento di Misura (CCM):** comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale della misura 4.1.

**Computi metrici semplificati:** computi metrici elaborati dal tecnico abilitato (liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi competenti nelle materie di interesse nell'elaborazione delle proposte progettuali) tramite il sistema regionale SIAR applicando i costi unitari di riferimento.

**Costi unitari di riferimento:** valori adottati dalla Regione Marche per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e resi disponibili nell'ambito dello stesso sistema Informativo.

**Conto Corrente Dedicato:** conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

---

<sup>1</sup> agricoltore in attività: ai sensi del DM MIPAAF prot. 6513 del 18 novembre 2014 sono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

**Decisione individuale di concedere il sostegno:** provvedimento del Dirigente responsabile di misura con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

**Demarcazione:** termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

**Domanda di sostegno:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

**Domanda di pagamento:** domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

**Fascicolo aziendale:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>2</sup>.

**FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

**Imprenditore Agricolo Professionale (IAP):** Per ottenere la qualifica è necessario dimostrare il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola, ricavare almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dall'attività agricola. Nel caso in cui l'imprenditore operi in zona svantaggiata di cui all'art. 17 del Reg. CE n. 1257/99 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%. (art. 1 D.lgs 99/2004 e art. 1 D.lgs 101/2005).

**Impresa in Difficoltà:** l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:<sup>3</sup>

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate<sup>4</sup>;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate<sup>5</sup>;

---

<sup>2</sup>Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

<sup>3</sup> Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

<sup>4</sup> Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

<sup>5</sup> Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - ✓ il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - ✓ il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

**Micro impresa:** l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

**Piccola impresa:** è l'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

**Prezzari di riferimento:** ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi, vengono applicati i costi di riferimento in relazione a talune tipologie di costi, ivi incluse strutture, macchine, attrezzature agricole ed impianti;

**Produzione Standard CREA (PS CREA):** potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008.

**Produzione Standard Totale Aziendale (PS Az.):** potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base sia dei valori standard CREA (cfr. all. 1 presente bando) che di quelli regionali (cfr. all. 2 presente bando).

**Potenza motrice delle macchine agricole semoventi (KW):** rapporto di conversione: 1 CV (cavallo vapore) = 0,73 Kw - 1HP = 0,74 Kw. 1Kw = 1,36 CV

**Richiedente:** soggetto che presenta domanda di sostegno.

**Scheda di costo semplificato:** schede redatte su SIAR sulla base dei costi unitari di riferimento individuati dalla Regione; debbono essere sottoscritte digitalmente dal tecnico che può allegare gli elaborati progettuali; sono soggette alle regole di conservazione documentale della Regione Marche. Esse restano accessibili al professionista con le medesime credenziali utilizzate per la loro redazione. Analogamente, alle schede prodotte dal tecnico incaricato potrà accedere l'impresa cliente che potrà richiamarle nell'ambito delle domande di contributo in corso di presentazione, senza ulteriori adempimenti, e complete degli elaborati progettuali allegati a cura del professionista firmatario.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**SIAR:** Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

**SIB:** Sistema Informativo Biologico.

**Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA)** La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

**Superficie Agricola Utilizzata (SAU):** si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della LR. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

#### **TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE:**

**"trasformazione di prodotti agricoli":** qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

**"commercializzazione di un prodotto agricolo":** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

**UBA:** Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti definiti.

**Unità di Lavoro Aziendale (ULA):** una Unità di Lavoro Aziendale (ULA) corrisponde a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. Ai fini dei bandi del PSR sono utilizzate tabelle standard<sup>6</sup> di correlazione tra le diverse attività aziendali e le ore necessarie al loro svolgimento in un anno.

**Utenti Macchine Agricole (ex UMA):** soggetti cui viene erogata l'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica sulla base di quanto disposto dal DM 454/2001<sup>7</sup>.

## **2. Obiettivi e finalità**

Il Bando, è finalizzato a garantire il sostegno a favore delle imprese del settore della produzione primaria in agricoltura al fine di accrescerne la competitività, promuovere l'adeguamento e/o ammodernamento delle loro strutture produttive nonché il miglioramento della sostenibilità globale delle stesse, anche in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Le finalità, che si intendono perseguire in particolare sono le seguenti:

- l'introduzione di nuove tecnologie;

<sup>6</sup> Allegato 1 (con esclusione della sezione B) e 2 al Regolamento Regionale 04 novembre 2013, n. 6 "Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21, da applicarsi ai sensi dell'articolo 15 Regolamento regionale n 2 del 19 marzo 2020 (Allegati 10 e 11 al presente bando).

<sup>7</sup> DM 454/2001 – "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica."

- l'introduzione di innovazione di processo;
- il miglioramento del benessere degli animali;
- il miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;
- l'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità;
- la riconversione produttiva rivolta al mercato;
- l'introduzione e il miglioramento delle fasi della trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali.

### 3. Ambito territoriale

La Sottomisura si applica a tutto il territorio regionale.

### 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari ad **€ 30.000.000,00**

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

### 5. Descrizione del tipo di intervento

#### 5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

##### 5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

Il richiedente deve inoltre registrare in SIAR, al momento della presentazione della domanda, il proprio recapito telefonico mobile e attivare il servizio di messaggistica automatica del SIAR presente su canale Telegram **seguendo la procedura disponibile sulla home page del SIAR (<https://siar.regione.marche.it/web/HomePage.aspx>)**. L'iscrizione al canale Telegram con l'attivazione del servizio di messaggistica automatica del SIAR costituisce adempimento obbligatorio entro i termini previsti per il riesame di cui al paragrafo 6.2.3. **Oltre tale termine la domanda è dichiarata inammissibile al sostegno.**

##### 5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda, deve:

- 1) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (cfr. Definizioni);

- 2) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale Agea);
- 3) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 4) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
- 5) garantire l'occupazione ad almeno 1 Unità Lavoro Aziendale (ULA), pari a 1.800 ore/anno. Tale limite è ridotto a 0,5 ULA nelle aree classificate come montane ai sensi dell'articolo 32, lettera a) del Reg. 1305/2013,

In deroga a quanto sopra specificato, l'impresa deve dimostrare, nel caso in cui al momento della presentazione della domanda non si raggiunga 1 ULA o 0,5 ULA, come stabilito nella tabella dei fabbisogni di manodopera calcolata sulla base delle disposizioni regionali, di poter conseguire tale requisito al termine del programma esclusivamente attraverso gli investimenti fissi previsti dal progetto aziendale.

Le ore di manodopera, per il calcolo della ULA sia ante che post-investimento, sono ottenute applicando i valori standard di cui alle tabelle allegate al presente bando n. 10 e 11 (Alleg. 1 e 2 art. 3 comma 3 e 5 del Regolamento regionale n. 6 del 04-11-2013). Nell'applicazione di detta Tabella non si tiene in considerazione alcun coefficiente compensativo di cui alla sezione B.

Al termine del programma di investimento (domanda di pagamento) l'azienda deve comunque garantire il rispetto della condizione di accesso di 1 ULA o 0,5 ULA descritte nel presente punto.

- 6) avere la disponibilità delle superfici agricole (particelle) sulle quali si intende realizzare gli investimenti fissi e gli impianti a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente bando (vincolo di inalienabilità pari a 5 anni dal decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo). **La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo NON inferiore a 9 anni<sup>8</sup> dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.**

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
- e) comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. *Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.*

Le superfici incluse in affitti e/o comodati, che al momento della domanda sono di durata inferiore al vincolo di inalienabilità **(come sopra indicato e cioè inferiore ad anni 9)**, ma comunque di durata superiore ad 1 anno, potranno essere considerate ai fini del calcolo delle ULA, PS, dimensionamento del fabbricato ai sensi della L.R.13/90, dei KW/Sau, ecc. I requisiti connessi alle superfici, dovranno in ogni caso essere posseduti anche al momento della domanda di saldo tramite il rinnovo di detti contratti alla loro scadenza, anche su particelle diverse.

---

<sup>8</sup> Tale termine è stato calcolato considerando i 5 anni del vincolo di inalienabilità (decorrente dal decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo) ai quali è stato sommato il tempo massimo di realizzazione dei lavori (3 anni) e il tempo necessario per la conclusione delle istruttorie dalla domanda di sostegno, alla domanda di pagamento (1 anno).

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 90 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

### 5.1.3 *Requisiti del progetto*

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 0,15 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1.;
2. essere cantierabile. Tuttavia ai fini del presente bando sono considerate cantierabili le proposte di investimento per le quali, entro **90 giorni** dalla data di scadenza della presentazione delle domande, sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.), **a condizione che al momento della presentazione della domanda, tutte le richieste dei titoli abilitativi di cui sopra risultino già presentate all'ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti.** Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che: nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presente in domanda di sostegno una dichiarazione del tecnico progettista attestante che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda;
3. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € **15.000,00** valore da mantenere anche in fase di realizzazione;
4. prevedere, nel caso di investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, che gli stessi siano inseriti nell'Allegato I (Elenco previsto dall'art.38 del trattato sul funzionamento della UE) sia in entrata che in uscita del processo produttivo;
5. nel caso di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui al punto precedente, la materia prima aziendale, risultante dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, deve rappresentare almeno il **60%** del totale prodotto lavorato. Il rispetto del requisito è sempre verificato sulla base della relazione tecnica da cui si evinca la quantità di produzione standard aziendale e la capacità lavorativa degli impianti aziendali e di quelli inseriti nel progetto. Si precisa che non sono considerate materie prime aziendali i prodotti agricoli acquistati/conferiti da soggetti terzi, anche soci di cooperative, per i quali viene emessa una fattura di vendita/conferimento tra i soggetti interessati;
6. per gli impianti di irrigazione dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13 ed in particolare le seguenti condizioni:

- obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno, salvo che l'acqua provenga da bacini di accumulo aziendale di acque piovane (laghi e vasche) o di acque reflue. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno;
- qualora l'investimento consista nel miglioramento di un impianto irriguo esistente, o nella creazione di un bacino che incida su un corpo idrico sotterraneo o superficiale, esso in base ad una valutazione effettuata prima della domanda di sostegno, deve offrire un risparmio idrico potenziale, compreso come minimo tra il 5% e il 20% come di seguito indicato, secondo parametri tecnici dell'impianto esistente indicati nella relazione tecnica agronomica:
  - 5% nel caso di adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di micro irrigazione;
  - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente
- nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti "meno di buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, (come nel caso dell'intero territorio della Regione Marche) gli investimenti di cui sopra sono ammissibili solo se rispettino le seguenti condizioni:
  - l'investimento deve garantire una riduzione effettiva (verificata ex-post tramite contatore) del consumo di acqua pari ad almeno il **50%** del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
  - l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, pari ad almeno il **50%** del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento. Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;

Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:

- lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua;
- un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non provochi un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, come individuati nei secondi piani di gestione delle acque da parte delle competenti Autorità di distretto.

La verifica di quanto sopra riportato sarà effettuata tramite valutazione tecnica ex ante e mediante misurazione di contatori nella fase ex post.

Sono inoltre ammissibili nuovi impianti irrigui solamente se strettamente commisurati alla risorsa idrica derivata da bacini di accumulo aziendale di acque piovane (laghi e vasche) o di acque reflue.

**7.** rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013:

- per le imprese agricole aderenti alle Organizzazioni di Produttori (O.P.) o che svolgano ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziati, con la presente operazione:
  - ✓ gli investimenti strutturali fissi (fabbricati e impianti) e le attrezzature specifiche adibite ai processi di trasformazione e commercializzazione per il settore ortofrutta che abbiano un costo totale inferiore a **€ 50.000,00** per ciascuna domanda di sostegno.
 Sono comunque esclusi i costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti che verranno finanziati esclusivamente con l'OCM;

- Gli investimenti relativi alla lavorazione/trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo possono essere ammessi con il presente bando solo se di importo superiore a € **100.000,00** per ciascuna domanda di finanziamento;
- nuovi impianti vigneti. È finanziabile esclusivamente l'impianto di vigneto realizzato tramite autorizzazione di nuovo impianto ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 concessa tramite bando nazionale sulla base delle domande presentate su SIAN al MIPAAF ai sensi del DM del 15 dicembre 2015, n.12272 modificato da DM del 30 gennaio 2017 n. 527/2017 alle seguenti condizioni:
  - I soggetti richiedenti entro 6 mesi dalla data di scadenza del presente bando, pena la decadenza del relativo contributo, debbono detenere le autorizzazioni per il nuovo impianto ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  - i vigneti debbono essere finalizzati esclusivamente alla produzione di vini a DOP (DOC/DOCG) e a IGP (IGT) delle Marche;
  - i vigneti debbono avere forma di allevamento a contropalliera adottando cordoni speronati e Guyot e con sesto di impianto tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici;
  - le varietà di uve da vino che devono essere utilizzate sono quelle comprese tra le varietà riconosciute "idonee" alla coltivazione e classificate nella regione Marche in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002;
  - il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di nuovo impianto deve essere prodotto nel rispetto del Decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard".
  - i vigneti oggetto di impianto devono avere una superficie minima di Ha 0,5;
  - la spesa ammissibile per l'impianto non potrà essere superiore a quanto stabilito con il prezzario delle OOPP vigente al momento della domanda di sostegno. Per le sole voci non previste si potrà far riferimento alla DGR. 475 del 23-05-2016 tabella n. 4;

I vigneti impiantati dovranno:

- essere iscritti nello schedario viticolo su SIAN di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;
  - essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione;
  - rispettare i criteri previsti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
  - avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP delle Marche.
- apicoltori, non sono ammessi l'acquisto di arnie "antivarroa" stanziali, di attrezzatura per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura di importo uguale o inferiore a **30.000,00 euro**. È inoltre escluso l'acquisto di

attrezzature per l'esercizio del nomadismo, compresi l'acquisto di autocarri e le arnie per il nomadismo;

8. nel caso di impianti per la produzione di energia (nuovi investimenti) la capacità produttiva deve essere equivalente o inferiore ai consumi energetici aziendali post investimento.

## 5.2 Tipologia dell'intervento

### 5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili le sole tipologie di investimento di seguito riportate:

**1. Fabbricati strumentali all'attività agricola:** sono consentiti lavori di costruzione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati aziendali produttivi, di dimensione commisurata alle esigenze dell'attività agricola e di tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 "Norme edilizie in territorio rurale", finalizzati alla:

- valorizzazione delle produzioni di qualità;
- riorientamento produttivo verso attività a più alto valore aggiunto;
- acquisizione in azienda di stadi produttivi successivi alla produzione;
- miglioramento degli standard di sicurezza sul posto di lavoro a livello superiore rispetto a quello definito dalle norme vigenti;
- miglioramento dell'efficienza energetica e rimozione e smaltimento dell'amianto;
- miglioramento dell'igiene e benessere degli animali a livello superiore a quello definito dalle norme vigenti.

I fabbricati potranno essere finanziati soltanto in uno dei seguenti casi:

- a) siano realizzati in stretta connessione con nuovi impianti previsti dal progetto di investimento aziendale;
- b) gli investimenti consistano in un nuovo immobile e/o un adeguamento strutturale di un immobile strettamente connesso con impianti già esistenti e funzionanti.

Sono ammissibili interventi per fabbricati da utilizzare in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione o per attività di diversificazione) a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla L.R.13/90 anche nei casi in cui non venga richiesto il parere da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso i costi comuni (tetto, fondamenta, Impianto termoidraulico ecc.) debbono essere ripartiti per quota parte in base ai millesimi di volume.

Sono consentiti interventi di nuova edificazione anche al di fuori della zona agricola "E" solo se l'area è riconosciuta per finalità agricole da parte dell'organo competente o nel caso di interventi di ristrutturazione e di recupero di immobili senza aumento di volumetria in tutte le zone previste dallo strumento urbanistico.

Non sono ammissibili gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale (verificabile tramite causale specifica del bonifico).

I fabbricati oggetto di finanziamento potranno avere le seguenti destinazioni d'uso:

#### 1.1. Fabbricati per le produzioni zootecniche, quali:

- Stalle e ricoveri per il bestiame, comprese le recinzioni di servizio a tali strutture;
- locali e strutture fisse adibiti al contenimento degli animali nelle varie fasi di allevamento;
- fienili, silos e locali di stoccaggio alimenti;
- locali per la preparazione degli alimenti;

- concimaie e strutture di accumulo delle deiezioni,

### **1.2. Fabbricati per le produzioni vegetali:**

- costruzione di serre, intese come strutture stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente a colture specializzate con coperture stabili. Non sono ammissibili le strutture mobili stagionali (tunnel).

È escluso dal finanziamento qualsiasi tipo di serra con copertura fotovoltaica

### **1.3. Fabbricati necessari per il diretto svolgimento dell'attività agricola:**

- ricoveri per macchine e attrezzature agricole;
- silos, serbatoi idrici;
- depositi di stoccaggio per produzioni per uso aziendale, fertilizzanti, sementi e fitofarmaci;

### **1.4. Fabbricati ed impianti destinati all'attività di lavorazione/conservazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:**

- realizzazione e/o ristrutturazione di strutture e di impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 a condizione che:
  - nel caso di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, inoltre, la materia prima aziendale, risultante dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, deve rappresentare almeno il **60%** del totale prodotto lavorato. Il rispetto del requisito è sempre verificato sulla base della relazione tecnica da cui si evinca la quantità di produzione standard aziendale e la capacità lavorativa degli impianti aziendali e di quelli inseriti nel progetto. Si precisa che non sono considerate materie prime aziendali i prodotti agricoli acquistati/conferiti da soggetti terzi, anche soci di cooperative, per i quali viene emessa una fattura di vendita/conferimento tra i soggetti interessati;
  - al momento dell'accertamento finale, gli investimenti siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi;
  - riguardino la lavorazione di prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione, compresi nell'Allegato I (elenco previsto dall'art.38 del trattato sul funzionamento della UE.),
  - abbiano una dimensione commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti.

I locali adibiti alla degustazione gratuita dei prodotti aziendali possono essere ammessi a finanziamento solo in presenza di punti vendita e fino ad un massimo di **mq 70**.

**2. Macchine e attrezzature nuove e/o usate** tecnologicamente avanzate, rapportate alle effettive esigenze aziendali e finalizzate al rispetto di almeno uno dei seguenti parametri:

- miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto agli obblighi imposti dalle norme vigenti;
- riduzione dei costi di produzione, delle emissioni nocive nell'atmosfera e risparmio energetico;
- riduzione dell'uso di mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione (sistema di guida automatica, controllo della sovrapposizione dei passaggi ecc.);
- miglioramento delle qualità delle produzioni;
- razionalizzazione dei processi produttivi e dei mezzi di produzione aziendali.

Le macchine saranno considerate tecnologicamente avanzate qualora siano in possesso del marchio CE e del relativo numero di matricola.

Le trattrici e le macchine semoventi (con esclusione delle macchine non circolanti su strade pubbliche) dovranno essere commisurate alla SAU derivante dal fascicolo aziendale e alla dotazione di macchine semoventi caricata nei registri UMA. Le fonti di certificazione del dato devono essere aggiornate e validate al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno.

In particolare si dovrà tenere conto di un rapporto massimo di potenza espressa in kW/Ha valutata secondo la seguente metodologia:

- a tutte le aziende sono attribuiti 150 KW forfettari, come dotazione base, che coprono totalmente i primi 10 Ha di SAU aziendale;
- per ogni eventuale ettaro di SAU, oltre i primi 10, si sommano ai KW di cui al punto precedente, ulteriori 10 KW per Ha di SAU.

Ai fini del calcolo sopra indicato, non vengono computate:

- le trattrici e le macchine semoventi con oltre 10 anni di età e quelle oggetto di contratto di noleggio come risultante dall'elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA);
- furgoni ed autocarri, motopompe;
- macchine semoventi normalmente non circolanti su strada, quali carri unifeed-trapiantatrici.
- Le trattrici e le macchine semoventi detenute in comodato d'uso, solo nel caso in cui esse vengano sostituite con analoga macchina prevista nel piano degli investimenti.

Ai fini di quanto sopra riportato la potenza delle trattrici e delle macchine semoventi richieste in domanda sarà valutata in base ai KW di potenza massima indicata nei preventivi e la stessa verrà controllata con i dati ufficiali riportati nella carta di circolazione al momento della richiesta di pagamento.

Relativamente al finanziamento di macchine semoventi quali furgoni ed autocarri si precisa che gli stessi debbono essere strettamente correlati all'attività produttiva aziendale, avere una portata utile di carico inferiore a 5 tonnellate e un massimo di tre posti a sedere.

Sono esclusi da ogni finanziamento veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari.

**L'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- a) Debbono essere acquisiti dal primo proprietario;
- b) Non devono aver beneficiato di contributo pubblico dimostrato tramite produzione di fattura originale di acquisto;
- c) il loro valore dovrà essere calcolato sulla base del prezzo di acquisto decurtato delle quote di ammortamento già maturate (9% annue) di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 Specie 1a;
- d) tra cedente e acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta), né possono essere coniugi, né conviventi di fatto (unioni civili).

In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore spesa tra il valore stabilito al punto c) e l'importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto.

**3. Apparecchiature e strumentazioni informatiche nuove**, compreso il relativo software gestionale, e/o direttamente connesso alle attività aziendali.

**4. Investimenti, anche collettivi, per ricoveri in alpeggio e per i punti d'acqua in area montana.** Abbeveratoi, fontanili, microinvasi, opere di captazione destinati a garantire il rifornimento idrico e il ricovero per gli animali allevati al pascolo (gestione dei pascoli, recinzioni e opere di contenimento e cattura dei capi, punti di abbeveraggio, impianti per l'alimentazione di allevamenti allo stato brado);

## **5. Opere di miglioramento fondiario:**

- impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni con durata vegetativa ed economica maggiore di 10 anni secondo quanto riportato nella letteratura, con esclusione di impianti forestali, rapido accrescimento (Short Rotation) e di tutti quelli finanziabili con le misure forestali;
- impianti per la protezione delle colture con reti antinsetto;
- capannine agro-meteorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture;
- dispositivi per la raccolta delle acque contaminate da prodotti fitosanitari rimasti nelle attrezzature e dalle acque di lavaggio delle stesse (biobed);
- opere di viabilità ed elettrificazione aziendale;
- opere di sistemazione idraulico agraria delle reti aziendali ivi incluse opere di drenaggio, livellamento e risanamento dei movimenti franosi;
- recinzioni finalizzate all'allevamento zootecnico sia brado che semibrado e sistemi di contenimento, sistemi di allerta e sorveglianza;
- Recinzioni mobili e sistemi di contenimento anche tramite cattura, per la difesa delle coltivazioni da animali selvatici,
- impianti di irrigazione che consentano un risparmio delle risorse idriche (utilizzo di contatori per il prelievo dell'acqua) secondo le modalità riportate al paragrafo 5.1.3 "requisiti del progetto";
- costruzione e/o ristrutturazione di invasi (laghetti collinari e cisterne di accumulo di acque piovane e/o di lavorazione dei prodotti agricoli), utilizzati esclusivamente per uso irriguo di capacità inferiore a mc 250.000.

## **6. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:**

- investimenti per la produzione di energia da biogas con utilizzo esclusivo dei sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali nell'arco di Km. 30. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate.
- investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico, eolico-idraulica e geotermica;
- caldaie e pirogassificatori alimentati con legname di produzioni aziendali.

Le potenzialità produttive degli impianti per la produzione di energia rinnovabile devono essere proporzionate al fabbisogno energetico aziendale. Per fabbisogno aziendale si intende l'energia elettrica (EE) e l'energia termica (ET) necessaria ai processi produttivi, comprese le esigenze dell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo. La EE e la ET necessaria ai processi produttivi viene calcolata prendendo il consumo medio degli ultimi 3 anni, incrementato dei maggiori consumi calcolati per il funzionamento dei nuovi investimenti richiesti con la presentazione del nuovo Piano di Sviluppo Aziendale e dimostrato con apposita relazione tecnica. E' consentita una tolleranza massima del 20%. Nel caso di azienda di nuova costituzione il fabbisogno energetico sarà calcolato in via preventiva all'interno della relazione tecnica in base agli investimenti proposti.

L'energia prodotta deve essere utilizzata nel ciclo produttivo dell'azienda. In ogni caso, la dimensione produttiva non può superare i 250 KW.

Non potranno essere finanziati impianti ad energie rinnovabili se finalizzati unicamente a soddisfare i fabbisogni energetici dei fabbricati adibiti ad uso abitativo.

Nel caso di investimenti per impianti fotovoltaici gli stessi potranno essere finanziati a condizione che siano integrati o semi integrati nei fabbricati aziendali. Non possono in nessun caso essere ammessi impianti fotovoltaici realizzati a terra e su serra.

Non sono ammissibili impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato almeno il **40%** di energia termica prodotta.

Non sono in nessun caso ammissibili gli investimenti di cui sopra nel caso in cui vengano richiesti i contributi specifici per il GSE

**7. Acquisto terreni:** è consentito entro il limite massimo del **10%** del costo totale degli investimenti ammessi all'aiuto della presente sottomisura, nel solo caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, e che presentano domanda di sostegno relativa alla presente sottomisura nell'ambito del "pacchetto giovani".

**8. Contributi in natura:** per gli investimenti diversi da quelli finanziabili con le modalità previste del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (cosiddetti costi standard), possono essere ammessi contributi in natura, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato, da fatture o documenti di valore probatorio equivalente qualora siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

**8.1.** Al termine dell'operazione, il sostegno pubblico che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura. Es.:  $A \leq (B - C)$  dove:

A = (Contributo pubblico totale);

B = (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = (Costo del materiale e delle prestazioni in natura).

Nel caso in cui il contributo pubblico totale superi la differenza tra l'importo totale degli investimenti ammessi e l'importo delle prestazioni volontarie non retribuite, verrà ridotto il contributo pubblico totale fino al soddisfacimento del requisito in questione.

**8.2.** limitatamente ad un importo di € 50.000,00 per domanda (al netto dei materiali fatturati);

**8.3.** il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accertati sul mercato;

**8.4.** il valore e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo oggettivo;

**8.5.** nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e la retribuzione oraria come da prezzario;

**8.6.** limitatamente ai lavori di carattere agronomico quali impianti e/o ristrutturazioni di colture arboree, arbustive specializzate e perenni, nel rispetto dei limiti di settore, per la sistemazione dei terreni, drenaggi fino a una profondità massima di mt. 1,5, recinzioni prive di cordoli in muratura, opere e linee fisse di irrigazione;

**8.7.** se eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli con manodopera familiare, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo e realizzati attraverso i mezzi in dotazione dell'azienda o mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con idonea fattura;

**8.8.** se richiesti e identificati nella domanda di sostegno;

Il mancato rispetto anche di uno dei requisiti sopra riportati comporterà il non riconoscimento della modalità di "esecuzione lavori in economia" e quindi i corrispondenti importi ai fini della liquidazione dovranno essere obbligatoriamente fatturati.

## **9. Spese generali:**

Esse comprendono:

a) onorario per la relazione tecnico economica;

b) onorario per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato e per studi di sostenibilità finanziaria;

c) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);

d) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- **10 %** nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili. **1 %** nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, oleifici, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);
- **1 %** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato - elevabile al **2%** in caso di valutazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento effettuata da un istituto bancario o da un confidi iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB"), solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili e presentati al momento di rilascio della domanda di sostegno. Tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, **i limiti previsti dal prezzario regionale (DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni)**.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali).

La determinazione della congruità dei costi è effettuata applicando la metodologia di cui al prezzario regionale approvato con le DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base della documentazione indicata al paragr. 6.1.3.

Si ribadisce la NON applicabilità della metodologia dei costi semplificati ai fabbricati nuovi con numero di piani superiore ad uno o da ristrutturare.

Inoltre, nel caso di **assenza completa del bene/intervento** nel Prezzario, è **obbligatorio** ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.

## 5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

### 5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

In caso di domanda di sostegno dichiarata ammissibile a valere del bando di cui al DDS n.104/AEA del 5/04/2018, ma non finanziata per carenza di risorse, sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal giorno successivo la data di presentazione della prima domanda di sostegno, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

1. gli investimenti approvati siano riproposti nella nuova domanda di sostegno di cui al presente bando;
2. gli stessi risultino ammissibili in base a tutte le condizioni stabilite dal presente bando, ivi comprese le modalità di verifica della congruità della spesa;
3. gli investimenti richiesti con il presente bando siano i medesimi per le quantità e per le tipologie approvate con la prima domanda.

In caso di una domanda di sostegno presentata a valere del bando di cui al DDS n.104/AEA del 5/04/2018, non assoggettata ad istruttoria, sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal giorno successivo la data di presentazione della prima domanda di sostegno, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

1. gli investimenti siano riproposti nella nuova domanda di sostegno di cui al presente bando;
2. gli stessi risultino ammissibili alle condizioni previste dal bando di cui DDS n.104/AEA del 5/04/2018, previa specifica istruttoria di ammissibilità;
3. i medesimi investimenti risultino ammissibili anche in base a tutte le condizioni stabilite dal presente bando, ivi comprese le modalità di verifica della congruità della spesa;
4. i suddetti investimenti richiesti con il presente bando siano i medesimi per le quantità e per le tipologie approvate con la prima domanda.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:

- a) per quanto riguarda l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento.
- b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal tecnico progettista e/o dal direttore dei lavori della data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc), si farà riferimento alla data della comunicazione d'inizio dei lavori inoltrata alla SDA competente o, in alternativa, alla data di inizio lavori riportata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

### 5.3.2 Spese non ammissibili

**Non sono ammesse** le seguenti voci di spesa:

- a) spese per acquisto di fabbricati;
- b) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc.);
- c) spese per l'acquisto di animali, piante annuali, perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- d) spese sostenute dagli apicoltori in investimenti per nomadismo;
- e) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- f) interessi passivi;
- g) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- h) spese bancarie e legali;
- i) spese non riconducibili alle voci dei prezzi di riferimento, quando previsti;
- j) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda;
- k) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- l) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- m) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- n) spese per interventi su strade interpoderali e per invasi e cisterne di accumulo superiori a 250.000 mc.;
- o) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari;
- p) spese per fabbricati, macchine e attrezzature destinati all'utilizzo in campo forestale, ad esclusione degli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R.6/2005.
- q) Spese per interventi previsti in altre misure;
- r) spese per Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato;
- s) spese per investimenti sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13 al di fuori dell'ambito della demarcazione;
- t) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- u) spese per serre realizzate con strutture mobili senza la presenza di alcun tipo di fondazione, stagionali (tunnel) e qualsiasi tipo di serra con copertura fotovoltaica anche parziale;
- v) Spese per impianti fotovoltaici realizzati a terra;

- w) non è ammesso il cumulo con altri contributi pubblici. In caso di nuova introduzione di una specifica norma nel PSR il cumulo è consentito entro il limite del tasso di aiuto previsto dall'allegato 1 al Reg. UE 1305/13.
- x) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

## 5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

### 5.4.1 Entità dell'aiuto

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 400.000 per beneficiario per l'intero periodo 2021-2022.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Criteri di differenziazione dell'aiuto	Tipologie di investimento		
	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione e punti vendita aziendali	Investimenti con massima coerenza con le priorità settoriali specifiche	Altri Investimenti
Giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento (*)	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>
Investimenti realizzati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
Agricoltori beneficiari della misura 10.1. o 11. nell'ambito di un accordo agroambientale d'area (**)	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>40%</b>
Altri agricoltori	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>

(\*) giovane agricoltore: imprenditore agricolo di età non superiore a 40 anni ed insediato da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, in possesso dei requisiti di accesso alla misura 6.1., ad eccezione della capacità professionale e del titolo definitivo di IAP, che dovranno essere dimostrati entro la data di presentazione del saldo finale.

(\*\*) Gli investimenti possono beneficiare del tasso maggiorato qualora siano collegati alle operazioni di cui agli articoli 28 o 29 del Reg. (UE) 1305/13.

## 5.5 Selezione delle domande di sostegno

### 5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati <sup>9</sup>	10%
B. Rilevanza degli investimenti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi del PSR	60%
C. Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica	15%
D. Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	15%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

Priorità A: Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 degli investimenti realizzati.	Punti
Domande presentate da aziende ubicate in area rurale D	1
Domande presentate da aziende ubicate in area rurale C3	0,8
Domande presentate da aziende ubicate in area rurale C2	0,3
Altre domande	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D C3 e C2) si farà riferimento:

- nel caso di opere fisse ed impianti alla prevalenza della spesa in area D, C3 e C2 (la spesa in opere fisse e impianti sarà attribuita all'area D se oltre l'80% della spesa riguarda investimenti che ricadono in area D (punti 1), all'area C3 se oltre l'80% della spesa ricade in area C3 oppure D e C3 (punti 0,8); all'area C2 se oltre l'80% della spesa ricade in area C2 oppure D, C3 e C2 o C3 e C2 (punti 0,3).
- nel caso di sole opere mobili ed attrezzatura agricola si farà riferimento alla prevalenza della SAU aziendale in area D, C3 e C2 (oltre l'80% della SAU totale). In caso di aziende che superino l'80% della SAU sommando le aree D e C3 si assegnerà punteggio di 0,8, in caso di superamento dell'80% della SAU sommando le aree D, C3 e C2 si assegnerà punteggio di 0,3.

<sup>9</sup> Per l'elenco dei Comuni della Regione Marche suddivisi per provincia e per aree rurali cfr. Allegato 4

3. nel caso di opere miste alla zona di appartenenza cui è connessa la maggiore spesa, calcolata con le modalità riportate ai punti 1 e 2.

**Priorità B: Rilevanza degli investimenti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi del PSR.**

Gli investimenti considerati rilevanti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi trasversali del PSR sono indicati nella seguente Tabella:

**Priorità B: Rilevanza degli investimenti nei diversi settori produttivi in relazione agli obiettivi del PSR**

Tipologia investimento (*)	Seminativi e foraggere	Ortofrutta, portaseme e vitivinicolo	Olivicolo	Bovini e ovini da carne equini e apistico (*)	Suinicolo	Lattiero caseario	Avi-cunicolo	Floro - vivaismo	Descrizione investimenti
Investimenti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei reflui zootecnici	-	-	-	3	4	4	3	-	<p>Investimenti strettamente finalizzati allo stoccaggio, dei reflui zootecnici, al loro utilizzo agronomico ed alla loro stabilizzazione e/o all'abbattimento delle sostanze dannose per l'ambiente presenti negli stessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>realizzazione di vasche e platee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o la copertura di strutture esistenti o la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di biodigestione dei reflui;</li> <li>realizzazione di sistemi di fitodepurazione o di impianti di depurazione per il trattamento degli scarichi aziendali o il miglioramento di impianti di depurazione esistenti;</li> <li>Attrezzature per la distribuzione in campo con interrimento dei reflui zootecnici</li> </ol>
Investimenti per il ricovero animali e per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge	-	-	-	4 (*)	4	4	4	-	<p>Sono considerati prioritari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Costruzione ed ampliamento di Stalle, porcilaie, ovili, arnie ed altre strutture esclusivamente destinate al ricovero degli animali;</li> <li>Investimenti di miglioramento di strutture esistenti finalizzati al miglioramento del benessere animale: <ul style="list-style-type: none"> <li>conversione degli allevamenti da stabulazione fissa a stabulazione libera;</li> <li>creazione di aree di riposo e paddock;</li> <li>interventi per la riduzione del carico di bestiame oltre i limiti previsti dalle norme sul benessere animale;</li> <li>impianti di condizionamento;</li> <li>sistemi di alimentazione e di monitoraggio dei parametri ambientali automatizzati;</li> </ul> </li> </ol>

									<ul style="list-style-type: none"> <li>– Arnie antivarroa;</li> <li>– realizzazione di impianti di mungitura automatizzati (sale e robot di mungitura)</li> </ul>
Investimenti che garantiscono un risparmio/efficienza idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale	-	3	-	3	4	4	3	3	<p>Interventi che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un aumento della prestazione energetica dell'immobile produttivo di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi inerenti l'involucro esterno, caldaie a condensazione, coibentazione serre, sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di coibentazione a tenuta d'aria, ecc.;</li> <li>2. l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del calore, impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per essiccazione della granella, sistemi di condizionamento controllo digitale dell'efficienza energetica del processo, ecc.</li> <li>3. Una riduzione dei consumi idrici per l'irrigazione in serra o a pieno campo, o per la gestione di impianti produttivi aziendali già esistenti, quali, a titolo esemplificativo, trasformazione del sistema di irrigazione a pioggia con sistemi di microirrigazione, tecnica del floating con coltivazione su soluzione nutritiva stagnante, senza substrato, tecnica di irrigazione del flusso e riflusso sia a terra che su bancale; Sistemi automatici e computerizzati di controllo dei parametri climatici per ottimizzare l'uso dell'acqua, ecc.</li> </ol>
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa la sostituzione di tetti con amianto	3	3	3	4 (*)	4	4	4	3	Investimenti strettamente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili rapportati alle esigenze aziendali (fotovoltaico e solare termico, compresa la sostituzione di copertura in amianto, eolico, idroelettrico e geotermico)
Investimenti per la lavorazione, trasformazione, stoccaggio e/o commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali	2	3	2	4 (*)	4	4	4	2	Sono considerati prioritari gli impianti di lavorazione e trasformazione rapportati alle produzioni aziendali, le strutture di stoccaggio dimensionate in stretto rapporto con la capacità lavorativa degli impianti, nonché un punto vendita aziendale con dimensione strettamente funzionale agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi destinati alla commercializzazione dei prodotti aziendali
Miglioramento fondiario con impianti arborei e vite compresi sistemi di protezione antigrandine e/o antinsetto e laghetti collinari	1	3	3	4	4	4	4	2	<p>Sono considerati prioritari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nuovi Impianti di oliveti per produzioni DOP/IGP e/o per impianti di oliveti delle specie minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1</li> <li>2. Nuovi Impianti di frutteti con specie arborea compresi gli impianti di frutta a guscio (Noce, nocciolo, castagno, mandorlo);</li> <li>3. nuovi impianti di vigneti, autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;</li> <li>4. Investimenti di protezione antigrandine e/o antinsetto in frutteti e vigneti esistenti;</li> <li>5. Laghetti collinari di accumulo idrico per uso irriguo e zootecnico</li> </ol>

Macchine per il trapianto, raccolta, patata, cimatura ed agevolatrici (esclusi i trattori)	-	3	3	-	-	-	-	2	<p>Sono considerati prioritari:</p> <p>Attrezzature specifiche per la coltivazione degli ortaggi e portaseme, quali: trapiantatrici, baulatrici e stenditelo, seminatrici di precisione specifiche per ortaggi e portaseme. Solo per gli ortaggi attrezzature specifiche per la raccolta;</p> <p>Per gli oliveti, macchine semoventi e/o portate per la raccolta meccanizzata delle olive, compresi i rulli avvolgi rete e per la potatura meccanica</p> <p>Per i vigneti, macchine semoventi, trainate e/o portate specifiche per le fasi di raccolta meccanizzata, di potatura sia verde che secca e raccolta sarmenti, cimatura, legatura.</p>
Miglioramento pascoli ed Investimenti finalizzati all'impiego di tecniche di allevamento brado e semibrado	-	-	-	4	4	4	-	-	<p>Sono considerati prioritari gli investimenti funzionali all'allevamento brado e semibrado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recinzioni fisse e mobili per le superfici a pascolo e prato pascolo;</li> <li>- impianti e strutture per la captazione, la raccolta, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzo delle acque ad uso zootecnico;</li> <li>- Sistemi di cattura degli animali (corral)</li> <li>- Mangiatoie e contenitori per l'alimentazione al pascolo (fieno e mangimi concentrati)</li> </ul>
Investimenti per la produzione ed utilizzo di mangimi aziendali e mezzi tecnici per la foraggicoltura (adeguati agli animali allevati)	-	-	-	4	4	4	4	-	<p>Impianti per lo stoccaggio e la preparazione di mangimi aziendali (adeguati agli animali allevati) e strutture fisse, ad essi strettamente funzionali</p> <p>Sistemi automatizzati per la distribuzione degli alimenti e carro unifed.</p> <p>Mezzi tecnici, per la foraggicoltura strettamente dimensionati agli erbivori allevati in azienda</p>
Acquisto di attrezzature per la conservazione del suolo	2	2	1	-	-	-	-	-	<p>Sono considerate prioritarie le attrezzature per le seguenti tecniche di coltivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- semina sul sodo;</li> <li>- minima lavorazione che prevedono almeno 2 lavorazioni con un unico passaggio;</li> <li>- gestione delle cover crops;</li> <li>- gestione dell'inerbimento, diserbo fisico/meccanico (es. pirodiserbo, lavorazione interceppo, ecc...)</li> </ul>
Acquisto di attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale,	2	3	2	-	-	-	-	3	<p>Sono considerate prioritarie le attrezzature per la migliore distribuzione di fitofarmaci e fertilizzanti dotate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di recupero del prodotto;</li> <li>- sistemi di blocco dell'erogazione in assenza di vegetazione</li> <li>- sistemi a basso volume, elettrostatici o altri sistemi antideriva;</li> <li>- dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose di concime o dotati di sistemi di interrimento.</li> </ul>
Investimenti per agricoltura e	2	3	2	4	4	4	4	3	<p>Sono considerate prioritarie le strutture, gli impianti, e le attrezzature, diverse dalle tipologie di investimento</p>

zootecnia di precisione, e ICT (**)									sopra indicate, che garantiscono l'introduzione di una elevata innovazione tecnologica nel processo produttivo aziendale
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(\*) Sole priorità riguardanti anche il settore apistico

Il settore produttivo a cui attribuire l'investimento è stabilito sulla base della tipologia specifica dell'investimento stesso oppure, nel caso di investimenti a valenza trasversale, sulla base del settore produttivo prevalente in cui l'investimento può trovare utilizzo, calcolato con il metodo della produzione standard pre investimento.

(\*\*) La verifica sul possesso del requisito di priorità è effettuata da una commissione, nominata con apposito atto dall'A.d.G., sulla base della griglia di valutazione di cui alla seguente tabella:

G.1	L'innovazione proposta è finalizzata ad introdurre in azienda tecniche relative all'agricoltura ed alla zootecnia di precisione e ICT, quali ad esempio: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sistemi globali di rilevazione tramite satellite e relativi sistemi di analisi, elaborazione, archiviazione e visualizzazione dei dati;</li> <li>2. sistemi di guida semiautomatici ed automatici;</li> <li>3. mappatura delle produzioni su colture estensive, industriali e vite;</li> <li>4. sensori per la rilevazione degli indici di vegetazione delle colture e/o per la caratterizzazione del terreno;</li> <li>5. sensoristica applicata alle macchine e alle attrezzature sia ad uso interno che esterno;</li> <li>6. modelli di supporto alle decisioni, modelli previsionali di caratteri climatico, agronomico-zootecnico, economico, ecc. per ogni tipo di situazione, coltura e allevamento;</li> <li>7. operatrici in grado di leggere mappe di prescrizione per tutte le operazioni colturali ed in grado di modificare in tempo reale la loro funzionalità sulla base delle variabili condizioni di lavoro.</li> </ol>					100
G.2	L'innovazione proposta è supportata da una relazione tecnica, sottoscritta da un professionista, che dimostri che l'investimento è perfettamente funzionale alla situazione aziendale di partenza garantendone un elevato incremento dell'efficienza produttiva e qualitativa e sia al contempo adeguata all'impresa in termini di rapporto costi-benefici	1	L'innovazione proposta è supportata da una relazione tecnica, sottoscritta da un professionista, che dimostri che l'investimento è appena adeguata e funzionale alla situazione aziendale di partenza garantendone un parziale incremento dell'efficienza produttiva e qualitativa e sia comunque adeguata all'impresa in termini di rapporto costi-benefici	0,5	Altri investimenti per cui non è evidenziata la funzionalità per l'azienda nonché un adeguato rapporto costi-benefici	0,0
G.3	La relazione è supportata da specifici riferimenti scientifici, con relativa adeguata documentazione, che dimostri chiaramente tutti i potenziali vantaggi dell'innovazione e che evidenzi come questi si siano effettivamente palesati in situazioni aziendali analoghe	1	La relazione è supportata da specifici riferimenti scientifici, con relativa adeguata documentazione, che dimostri chiaramente tutti i potenziali vantaggi dell'innovazione	0,5	La relazione non è adeguatamente supportata da riferimenti scientifici e documentali	0,0

Al fine del riconoscimento della priorità ai singoli investimenti, il punteggio ottenuto dagli stessi moltiplicando il valore di G.1 per i coefficienti qualitativi G.2 e G.3 (G1xG2xG3) deve risultare non inferiore a 25.

Priorità	Codice	Punteggio
Rilevanza strategica	4	60

Alta rilevanza	3	45
Media rilevanza	2	30
Bassa rilevanza	1	15
Nessuna rilevanza	-	0

Ai fini della assegnazione del punteggio, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento della tipologia di investimento con il settore produttivo (punteggio 4, 3, 2, 1, 0). Il settore produttivo di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento proposto.

Il punteggio viene calcolato assegnando i diversi valori di punteggio della tabella sopra riportata in proporzione alle percentuali di investimento (in termini di spesa ammessa rispetto al totale, escluse le spese tecniche) per ciascuna categoria di priorità. Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 4 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 3 = 20%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 2 = 40%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 1 = 10%
- spesa complessiva per investimenti con priorità settoriale 0 = 20%

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 0,1 \times 60 + 0,2 \times 45 + 0,4 \times 30 + 0,1 \times 15 + 0,2 \times 0 \Rightarrow 6 + 9 + 12 + 1,5 + 0 = 28,5 \text{ Punti}$$

Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

<b>Priorità C: Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica</b>	<b>Punti</b>
- Aziende con PS da 12.000 a 50.000	1
- Aziende con PS da 50.001 a 100.000	0,6
- Aziende con PS da 100.001 a 200.000	0,3
- Aziende con PS maggiore di 200.000	0

Il dimensionamento in termini di Produzione Standard è determinato, al momento della domanda, nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2013 Regione Marche (cfr. ALLEGATO 1 e 2 al bando). Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA aggiornato e validato al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno;

Colture/allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti dal PSA che non siano riconducibili secondo la suddetta Tabella alle tipologie valorizzate da INEA non potranno essere computati. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie. Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (cfr ALLEGATO 3 al bando).

Priorità D: Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento	Punti
- Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dal primo insediamento con il possesso dei requisiti di accesso alla misura 6.1., ad eccezione della capacità professionale, che dovrà essere dimostrata entro la data di presentazione del saldo finale	1
- Altri richiedenti	0

### 5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D) di cui al paragrafo 5.5.1.;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,15** ottenuto con il solo criterio B.

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati in istruttoria domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore.

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in **120** giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

#### 6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

Nel caso di una un'azienda i cui terreni ricadano in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione imprese agricole della CCIAA.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Oltre ai dati identificativi del richiedente ed al suo recapito telefonico mobile (intestato all'imprenditorie agricolo beneficiario/famigliare o convivente), la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

1. **PSA** compilato in tutte le sue parti, così come descritte al paragrafo 5.1.3 del presente bando;
2. **Dichiarazione del Richiedente**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole o piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).
3. **Dichiarazione del Richiedente**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale attesta di essere a conoscenza che la concessione dei contributi è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea e del Consiglio Regionale delle modifiche proposte al PSR e pertanto si impegna a:
  - a. riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea qualora, con provvedimenti collegati all'attuazione del PSR, venissero apportate modifiche o introdotte disposizioni tali da ridurre il livello dell'aiuto o da non consentire l'erogazione dei sostegni e contributi già richiesti ed eventualmente approvati e concessi, anche se relativi ad insediamenti ed investimenti già effettuati;
  - b. adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi
4. **L'assunzione degli impegni** descritti al paragrafo 7.6 del presente bando.

### *6.1.2 Termini per la presentazione delle domande*

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal **20/01/2022** e fino al giorno **19/05/2022 ore 13.00**, termine perentorio.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

### 6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:

**Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, la documentazione di cui alle seguenti lettere a), b)1, c), d), e), f), g), h) ed i):**

- a) **Dichiarazione sostitutiva** con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi alla richiesta del titolo abilitativo presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Richiesta di permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.
- b) **Relazione tecnico agronomica**, contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti:
1. Descrizione dettagliata degli investimenti da realizzare identificando il progetto imprenditoriale che si intende concretizzare comprensiva della descrizione dello stato fisico di partenza. Gli interventi previsti con la realizzazione del piano di miglioramento e la situazione post intervento;
  2. Giustificazione dei lavori in economia, relativamente alla realizzazione di opere a carattere agroforestale (qualora assente non verrà riconosciuta la modalità di esecuzione in economia);
  3. Calcolo KW/sau per acquisto trattrici e macchine;
  4. Calcolo del risparmio idrico potenziale nel caso di ristrutturazione di impianti irrigui preesistenti;
  5. Calcolo consumi energetici nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. paragrafo 5.2.1 al punto 6) ed impiego dell'energia prodotta. Inoltre deve essere giustificata la provenienza della materia prima aziendale (cfr. paragrafo 5.2.1 punto 6);
  6. Nel caso di prodotti trasformati indicare l'origine della materia prima, l'entità della materia prima di origine aziendale rispetto al totale, anche tenendo conto dell'eventuale aumento delle produzioni ottenuto con gli investimenti previsti dal piano degli investimenti in domanda;

La suddetta documentazione di cui ai punti da 2 a 6, lettera b) deve essere, firmata in formato digitale da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario; Agrotecnico). L'elaborato tecnico descritto al punto 4 può essere firmato anche da altro tecnico competente in materia.

La mancata presentazione o sottoscrizione dell'elemento di cui al punto 1, quale elemento essenziale della relazione tecnico agronomica, determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati.

Gli altri elementi (da 2 a 7) possono essere integrati a seguito di specifica richiesta di integrazione.

L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

- c) **Nel caso di opere di ristrutturazione, miglioramento di fabbricati esistenti e fabbricati su due o più piani:**

**Computo metrico estimativo analitico** completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle OOPP della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia a Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici vigente al momento della domanda.

Qualsiasi richiesta basata su altri prezzi verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzo delle OOPP.

Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere firmato in formato digitale dal tecnico progettista.

Per le eventuali voci non previste dai due prezzi dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

Il computo metrico estimativo deve essere firmato in formato digitale non modificabile.

**d) Nel caso di nuove costruzioni di fabbricati rurali a un solo piano:**

**il calcolo semplificato del costo di realizzazione** delle nuove strutture aziendali, sottoscritto da tecnico abilitato alla progettazione degli edifici rurali, redatto utilizzando **obbligatoriamente** l'apposita sezione del SIAR che rende disponibili i costi unitari di riferimento di cui alle DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

**e) Nel caso di macchine ed attrezzature agricole:**

**il costo** dovrà essere determinato tramite SIAR utilizzando il "Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la Regione Marche", di cui alla DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui valori calcolati da Edizioni Informatore Agrario includono già la scontistica applicata rispetto al costo di listino i cui valori sono resi disponibili utilizzando **obbligatoriamente** l'apposita sezione del SIAR;

**f) Nel caso di impianti arborei:**

**il costo dell'impianto**, sottoscritto da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale determinato facendo ricorso alle tabelle standard dei costi unitari elaborate da RRN/ISMEA ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, impiegando **obbligatoriamente** l'apposita sezione del SIAR che rende disponibili i suddetti valori;

**g) Nel caso di attrezzature zootecniche, per la trasformazione aziendale di prodotti agricoli e opere di miglioramento fondiario:**

**Il costo** dovrà essere determinato tramite SIAR utilizzando il prezzario regionale di cui allr DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui valori unitari di riferimento sono resi disponibili in SIAR.

**h) Disegni progettuali relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali.**

Gli elaborati progettuali, debbono essere firmati in formato digitale dal tecnico progettista non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente. (Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file CAD editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato cfr. lettera b) successiva).

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

1. Tavola recante quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto di intervento;
2. Tavola recante planimetrie e prospetti in scala 1:100 - dimensioni geometriche esterne/interne - sezioni significative che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto;
3. Tavola recante la destinazione precisa dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti – l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale;

4. Tavola dei layout dettagliati relativi agli impianti ed attrezzature specifiche per gli interventi di trasformazione e/o commercializzazione e loro superfici di ingombro, anche nel caso in questi non siano richiesti a contributo;
5. Documentazione fotografica, limitatamente alle ristrutturazioni;
6. Eventuale dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

i) **Relazione tecnica, relativa ai fabbricati, oggetto di aiuto**

La relazione deve indicare sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, firmata in formato digitale dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

Deve inoltre essere presentata, **senza** che la mancanza in domanda determini **l'inammissibilità** della domanda o dei singoli investimenti la seguente documentazione:

- a. contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa;
- b. computo metrico in formato editabile (nel solo caso di opere di ristrutturazione o miglioramento di fabbricati esistenti o a due piani)
- c. elaborati progettuali in formato di file CAD editabile.

Tale documentazione può essere integrata a seguito di specifica richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

Nel caso di applicazione dei metodi di costo semplificato valgono le seguenti norme.

- A. Per quanto concerne le modalità di applicazione dei Costi unitari di riferimento del Prezzario per le opere di **miglioramento fondiario, impianti e attrezzature, delle Macchine e attrezzature agricole**, si prevedono i seguenti vincoli:
  - 1- utilizzo dei prezzi unitari ivi definiti anche qualora la stessa voce oggetto di acquisto abbia un maggiore costo sul mercato (ad esempio bene con un numero maggiore di dotazioni, optional, ecc.);
  - 2- riferimento al prezzo unitario della voce immediatamente inferiore nel caso di bene/intervento con caratteristiche tecnico-funzionali simili e non perfettamente identiche (ad esempio, se si intende acquistare una botte da 55 hl e nel prezzario sono presenti le voci per botti da 50 e 60 hl, si deve far riferimento al prezzo unitario per la botte da 50 hl);
  - 3- Inoltre, nel caso di assenza completa del bene/intervento nel Prezzario, è **obbligatorio** ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n.3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore.
- B. Nel caso di fabbricati la metodologia dei **computi metrici semplificati** è applicabile nel caso di nuova costruzione ad un solo piano, ed in caso di ristrutturazione con demolizione completa e nuova

costruzione ad un solo piano (con esclusione dei costi di demolizione da computare con metodo analitico), mentre NON è applicabile ai fabbricati nuovi con numero di piani superiore ad uno ed in caso di altre tipologie di ristrutturazione.

#### *6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa*

“Le domande di sostegno, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”<sup>10</sup>

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell’ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l’ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l’aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno

#### **Delega, variazioni e integrazioni**

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all’AdG una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato,
- Le attività delegate;

<sup>10</sup> (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 Luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.<sup>11</sup>

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

### **Invio di documentazione integrativa**

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

## **6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno**

### ***6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria***

**I controlli amministrativi** sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **90** giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

---

<sup>11</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

**1) la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno**

La verifica ha ad oggetto i parametri indicati ai paragrafi 5.1.1. “Requisiti del soggetto richiedente, 5.1.2. “Requisiti dell’impresa” e 5.1.3. “Requisiti del progetto” del presente bando.

**2) la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti**

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

- a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezziari regionali (Prezziario delle opere agricole / Prezziario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda (opere edili e miglioramenti fondiari ecc.)
- b) Computi metrici semplificati di cui alla procedura presente su SIAR;
- c) Verifica della corretta indicazione dei dati delle macchine e attrezzature agricole nel calcolo dei costi massimi di riferimento mediante la procedura predisposta da Edizioni L’Informatore Agrario
- d) Corretta applicazione dei costi standard e del prezzo regionale (DGR 799 del 29/06/2020, DGR 1138 del 27/09/2021 e successive modificazioni ed integrazioni)

**Visite aziendali**

È data facoltà all’istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull’iniziativa progettuale, in particolare:

- a) per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- b) per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- c) per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della sottomisura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- d) la situazione precedente all’investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- e) le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell’ammissibilità dell’investimento proposto.

**Attribuzione del punteggio di priorità**

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l’attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

***6.2.2 Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente***

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all’invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l’indicazione:

- del punteggio assegnato;
- della spesa ammessa per singolo-investimento;

- del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3.).

### 6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM<sup>12</sup>), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**<sup>13</sup>).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- 1) ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- 2) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

### 6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione contributo nei limiti della disponibilità finanziaria relativa a ciascun tipo di operazione.

Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento parziale del progetto di investimento, il richiedente avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

---

<sup>12</sup> Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

<sup>13</sup> Non rientra nella fattispecie l'adempimento relativo all'iscrizione a Telegram

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

#### *6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale\\_e\\_Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale_e_Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. **dal ricevimento della comunicazione**; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. **dal ricevimento della comunicazione**.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di misura.

## **7. Fase di realizzazione e pagamento**

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'acconto/anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

Si precisa che per le domande di variazione progettuale non è necessaria la comunicazione preventiva. Tali modifiche quindi possono essere eseguite senza preventiva autorizzazione sotto la responsabilità del beneficiario ma devono comunque essere comunicate prima della domanda di pagamento (SAL / Saldo) per l'istruttoria che ne valuterà l'ammissibilità.

Le modifiche al piano di sviluppo aziendale sono ammissibili purché soddisfino le condizioni di ammissibilità e garantiscano il mantenimento di un punteggio minimo necessario per la finanziabilità (posizione utile in graduatoria).

Le modifiche ammesse che comportano una riduzione della spesa o le modifiche non ammissibili, determinano una riduzione del contributo ammesso.

## 7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **2 richieste** di variante al progetto approvato. Da tale limite rimane esclusa l'eventuale variante presentata per adeguare il progetto per finanziamento parziale della domanda di sostegno (cfr. paragrafo 6.2.4).

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- ✓ modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- ✓ modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- ✓ cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- ✓ modifiche del quadro economico originario nei limiti previsti dal paragrafo 7.1.3;
- ✓ le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA/CILA.

### 7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

Nel caso di maggiori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variazione rispetto a quanto approvato, il troncamento del contributo, non è a livello di singolo investimento inserito in domanda, ma viene effettuato sull'importo totale del contributo concesso.

La variante può essere ritirata in qualsiasi momento per iscritto salvo quando al beneficiario vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (*Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità*<sup>14</sup>).

<sup>14</sup> **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

### 7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
2. nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante come previsto dal sistema SIAR;
3. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR.

### 7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la variante non comporti una riduzione della spesa totale del progetto, tale da determinare un costo totale previsto, inferiore al **70%** dell'investimento approvato inizialmente;
- la variante comporti una variazione del quadro economico originario, **entro una percentuale massima del 50%** degli importi ammessi al sostegno, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (per singola struttura si intendono i fabbricati, gli impianti ed i manufatti che sono integrati nella medesima struttura, come ad esempio la stalla, una concimaia, la sala di mungitura, ecc...), un impianto arboreo (es. sostituzione nell'ambito di diverse specie da frutto, compreso l'olivo e la vite), una singola attrezzatura o macchina con lo stesso obiettivo (es. macchine e attrezzature per la fase di trasformazione di un prodotto, le macchine operatrici agricole in generale, ecc...). Le variazioni progettuali in riduzione di spesa, in ogni caso, non derogano in alcun modo al rispetto dei limiti massimi delle economie di spesa
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello necessario per mantenere una posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa. Nel caso di inammissibilità parziale o totale la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

## 7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "**modifiche progettuali non sostanziali**" i cambiamenti del progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

A titolo meramente esemplificativo sono:

1. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato.
2. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.
3. le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di SCIA/CILA, come ad esempio:
  - ✓ modifica del materiale per la pavimentazione,
  - ✓ modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali),
  - ✓ modifiche impianti elettrici e idrici,
  - ✓ altezza dei rivestimenti- variazione del materiale infissi,
  - ✓ quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura,
  - ✓ modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi e/o impianti irrigui nell'ambito della stessa particella, etc.,

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

### 7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

#### 7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Il beneficiario deve presentare una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale del contributo, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva ALLEGATI 8 e 9 al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

### *7.3.2 Istruttoria delle domande*

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

## **7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)**

È possibile presentare una richiesta di stato avanzamento lavori (SAL) per la liquidazione dell'aiuto corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipo il SAL può essere richiesto una sola volta.

**Ogni domanda di SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo concesso per l'intero progetto.**

È possibile erogare acconti fino all' **80%** dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al **30%** del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra **30% e 80%** del contributo concesso.

### *7.4.1 Presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata solo tramite SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **fino a tre mesi prima** della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non

frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto;

2. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato (cfr. *definizioni*):
  - Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
  - Copia assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
  - Per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
3. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate;
4. solo per gli interventi dove non sono disponibili i costi di riferimento, stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda di sostegno. Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario dovrà essere predisposta una specifica analisi del prezzo. Il computo metrico analitico consuntivo dovrà essere dettagliato per singolo investimento così come riportato nel piano degli investimenti presente in domanda di pagamento e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista;
5. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove ricorra) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
6. lay-out interno degli edifici oggetto di aiuto con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;
7. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l’attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la sottomisura 4.1 (ALLEGATO 5);
8. per i macchinari usati dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento, nonché dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi dell’art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, attestante l’assenza di vincolo di parentela o di legami societari tra cedente e acquirente;
9. dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7);

10. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che arredi e attrezzature acquistate sono nuovi e che per la loro produzione non sono stati utilizzati pezzi usati e che non sussistono patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7);
11. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2021 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2022: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm (ALLEGATO 8 e 9).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della PF Controlli Relativi ai Fondi Comunitari.

**La spesa riconosciuta per il SAL sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.**

## 7.5 Domanda di pagamento di saldo

### 7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. **entro e non oltre 21 mesi** dalla data (fatte salve le eventuali proroghe concesse) di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le seguenti autodichiarazioni:**

- dichiarazione dal Beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici oppure quali sono gli aiuti cumulati, ivi compreso il credito di imposta;
- dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati) qualora non siano state precedentemente consegnate;
- dichiarazione sostitutiva con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA – CIL – CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata;
- dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 contenenti gli estremi dell'agibilità/abitabilità rilasciata dal Comune o dichiarata dal Tecnico (SCA) e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario ai sensi degli art.46 e 47 con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della NIA (solo per i fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione);

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- 1- dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la sottomisura 4.1 – (ALLEGATO 6);
- 2- solo per gli interventi dove non sono disponibili i costi di riferimento, stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda di sostegno. Per le eventuali lavorazioni non previste dal prezzario dovrà essere predisposta una specifica analisi del prezzo. Il computo metrico analitico consuntivo dovrà essere dettagliato per singolo investimento così come riportato nel piano degli investimenti presente in domanda di pagamento e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista;
- 3- copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove ricorra) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
- 4- lay-out interno degli edifici oggetto di aiuto con evidenziati graficamente tutti gli interventi oggetto di finanziamento;
- 5- Copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola ove previsto. In difetto i documenti dovranno essere rettificati in formato digitale nel Sistema di Interscambio (SdI), nel caso di fattura elettronica, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al progetto;
- 6- per i macchinari usati dovrà essere prodotta la fattura originale di acquisto del bene oggetto di finanziamento, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'assenza di vincolo di parentela o di legami societari tra cedente e acquirente;
- 7- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore, ai sensi DPR 445/2000, che le macchine e attrezzature sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste da parte della ditta patti di riservato dominio e gravami di alcun genere, (ALLEGATO 7);

- 8- dichiarazione asseverata di un tecnico che dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro);
- 9- copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri **con evidenziate le fatture rendicontate**;
- 10- documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi ecc.);
- 11- in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2021 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2022: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm (ALLEGATI 8 e 9);
- 12- Copia dei documenti contabili, nello specifico per i pagamenti effettuati con:
  - a) bonifico/ricevuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
  - b) carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
  - c) assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile”.

**La spesa riconosciuta per il SALDO sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell’IVA.**

### *7.5.2 Istruttoria delle domande*

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo l’effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:

- l’effettiva realizzazione e funzionalità degli investimenti previsti e rendicontati;
- il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d’investimento;
- che gli investimenti ammessi al sostegno siano stati effettivamente pagati dal soggetto beneficiario;
- la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
- la verifica delle priorità assegnate e tali da determinare un punteggio ricalcolato non inferiore a quello attribuito all’ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;

- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

**La spesa riconosciuta sarà rappresentata in ogni caso dalla minor somma tra il valore stabilito dai prezziari e il valore riportato nei documenti giustificativi di spesa al netto dell'IVA.**

#### Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto per quantità e qualità. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

#### Parziale esecuzione dei lavori

La spesa totale approvata a saldo per il progetto, al netto delle economie di spesa di cui al punto precedente, non può essere inferiore al **70%** dell'investimento approvato inizialmente nella domanda di sostegno in graduatoria.

Qualora la spesa risulti inferiore al **70%** del suddetto importo saranno applicate le seguenti riduzioni sull'intero contributo ammissibile a pagamento:

- ✓ riduzione del **1%** del contributo per ogni punto percentuale di riduzione della spesa rispetto alla soglia minima del **70%**. (es. se la spesa riconosciuta a saldo è pari al 65% della spesa ammessa a contributo con la graduatoria, si applicherà una riduzione pari al 5%)
- ✓ decadenza totale se la spesa ammissibile risulta inferiore al **50%**.

Per l'approvazione della spesa rendicontata si terrà conto dei seguenti criteri:

- La parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata: la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione. Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.
- Le mancate realizzazioni comportano il ricalcolo delle priorità effettuato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati. Nel caso di abbassamento del punteggio rispetto a quello calcolato in fase di ammissibilità, vi è la decadenza totale dell'aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio risulti inferiore al punteggio ottenuto dall'ultima domanda in graduatoria e risultata finanziabile.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della PF Controlli Relativi ai Fondi Comunitari

#### *7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.*

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in **21** mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.

Fatte salve le cause di forza maggiore non sono previste proroghe per la rendicontazione.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi;

## 7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo;
2. destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato;
3. realizzare l'intervento in modo conforme rispetto alle finalità della sottomisura e coerente con il progetto approvato;
4. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
5. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione dell'atto di autorizzazione al pagamento del saldo finale.
6. non alienare per un periodo di 5 anni, i beni acquistati o ristrutturati grazie al contributo del pacchetto giovani. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto di liquidazione del saldo finale;
7. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
8. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del cassetto fiscale) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
9. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
10. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14. **(cfr paragr. 7.6.1)**

### 7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

**a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:**

1. per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € e che non rientrano nel successivo punto 2), collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito del PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 €, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
2. per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, espone in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo, di dimensioni rilevanti, per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
3. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione

**b) Entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione**, il beneficiario espone una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

## 7.7 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014<sup>15</sup>, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con DGR 1068/2019, DGR 706/2020, DGR 246 dell'8/03/2021 e DGR n. 762 del 21/06/2021 ss.mm e dai DDS 451/2019, DDS 468/2020 e DDS 140 del 12/03/2021, DDS 660 del 7/7/2021 e DDS n. 1101 del 29 novembre 2021 ss.mm.

## 7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## 7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

---

<sup>15</sup> *Articolo 63*

### **Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative**

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
  - b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.
- Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 20 del 09/11/2021.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.